

Roma, 22 giugno 2004

Circolare n. 70/2004

Oggetto: Previdenza – Assegni per il nucleo familiare – Nuovi limiti di reddito – Circolare Inps n.94 del 15.06.2004.

Con la circolare indicata in oggetto l'INPS ha comunicato le nuove fasce di reddito valevoli dall'1 luglio 2004 al 30 giugno 2005 ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge n.153/88.

Come è noto, gli assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l'apposito modello *ANF/dip.*. Il rimborso da parte dell'INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive mensili. Si rammenta che gli assegni non sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.72/2003
Allegato uno
M/n*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

INPS

**Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Circolare n. 94 del 15.06.2004**

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2005.

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2004 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli.

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2002 e l'anno 2003 è risultata pari al 2,5 %.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 con il predetto indice.

Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodità di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI
(in euro)

(Valide per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005)

FASCE DI REDDITO	I (*)		II (**)		III (***)		IV (****)	
1°	fino a	11.989,56	fino a	13.886,81	fino a	21.477,00	fino a	23.373,71
2°	11.989,57 -	14.836,01	13.886,82 -	16.733,28	21.477,01 -	24.322,34	23.373,72 -	26.219,59
3°	14.836,02 -	17.681,91	16.733,29 -	19.578,06	24.322,35 -	27.168,23	26.219,60 -	29.066,60
4°	17.681,92 -	20.526,70	19.578,07 -	22.424,52	27.168,24 -	30.014,69	29.066,61 -	31.911,40
5°	20.526,71 -	23.373,71	22.424,53 -	25.271,54	30.014,70 -	32.860,60	31.911,41 -	34.757,30
6°	23.373,72 -	26.219,59	25.271,55 -	28.117,43	32.860,61 -	35.707,03	34.757,31 -	37.602,64
7°	26.219,60 -	29.066,60	28.117,44 -	30.963,31	35.707,04 -	38.551,83	37.602,65 -	40.450,21
8°	29.066,61 -	31.911,40	30.963,32 -	33.809,23	38.551,84 -	41.398,84	40.450,22 -	43.296,09
9°	31.911,41 -	34.757,30	33.809,24 -	36.654,56	41.398,85 -	44.243,62	43.296,10 -	46.143,10
10°	34.757,31 -	37.602,64	36.654,57 -	39.502,13	44.243,63 -	47.090,63	46.143,11 -	48.988,44
11°	37.602,65 -	40.450,21	39.502,14 -	42.348,58	47.090,64 -	49.936,52	48.988,45 -	51.834,35
12°	40.450,22 -	43.296,09	42.348,59 -	45.193,36	49.936,53 -	52.783,53	51.834,36 -	54.680,80
13°	43.296,10 -	46.142,56	45.193,37 -	48.040,38	52.783,54 -	55.628,87	54.680,81 -	57.525,02
14°	46.142,57 -	48.988,44	48.040,39 -	50.886,82	55.628,88 -	58.475,88	57.525,03 -	60.371,49
15°	48.988,45 -	51.835,46	50.886,83 -	53.733,83	58.475,89 -	61.322,89	60.371,50 -	63.215,71
16°	51.835,47 -	54.682,48	53.733,84 -	56.579,73	61.322,90 -	64.169,36	63.215,72 -	66.061,60

(*) Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono, orfano o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono, orfano o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

TAB. 11

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
 IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
 Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2004

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 11.989,56	-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
11.989,57 - 14.836,01	-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
14.836,02 - 17.681,91	-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
17.681,92 - 20.526,70	-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
20.526,71 - 23.373,71	-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
23.373,72 - 26.219,59	-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
26.219,60 - 29.066,60	-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
29.066,61 - 31.911,40	-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
31.911,41 - 34.757,30	-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
34.757,31 - 37.602,64	-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
37.602,65 - 40.450,21	-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
40.450,22 - 43.296,09	-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
43.296,10 - 46.142,56	-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
46.142,57 - 48.988,44	-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
48.988,45 - 51.835,46	-	-	-	-	-	132,21	189,02
51.835,47 - 54.682,48	-	-	-	-	-	-	189,02

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.